

I meccanismi di radicalizzazione: giudici e criminologi a confronto

Radicalisation mechanisms: a comparison between judges and criminologists

Guido Travaini • Emanuele Regondi • Simone Camisasca • Palmina Caruso • Isabella Merzagora

Abstract

During these past years, numerous social and criminological studies have been carried out to define and understand how “radicalization” works, sketching out which are the crucial elements of individual vulnerability in people embracing the terrorist ideology.

Aim of this contribution is to comprehend if, and how much, character and identity factors singled out in specialist literature as facilitators in radicalization process, are able to find a response in judgements issued by Italian Law Courts in criminal proceedings about islamic terrorism.

Our analysis shows that these factors are filtered through our regulatory framework and also through materiality and offensiveness principles. This leads to a distance between criminological and penologic contents.

Key words: radicalization, terrorism, Italian jurisprudence, social psychology, criminology

Riassunto

Sono numerosi gli studi sociologici e criminologici che nel corso degli ultimi anni hanno cercato di definire e comprendere i meccanismi dei processi di “radicalizzazione” individuando, altresì, quei fattori di vulnerabilità individuale presenti in chi abbraccia l’ideologia terroristica.

Obiettivo di questo contributo è comprendere se e quanto gli indici personologici e identitari facilitatori del meccanismo di radicalizzazione, come indicati nella letteratura, trovino riscontro nelle decisioni – di assoluzione o di condanna – emesse dalle Corti italiane chiamate a giudicare i casi di terrorismo islamico.

Emerge dalla nostra analisi come, nella realtà giurisprudenziale, tali indici siano filtrati attraverso il dato normativo e i principi di materialità e offensività, e come ciò comporti una fisiologica distanza tra i contenuti criminologici/sociologici e quelli più strettamente penalistici.

Parole chiave: radicalizzazione, terrorismo, giurisprudenza italiana, psicologia sociale, criminologia

Per corrispondenza: Guido Travaini, Cattedra di Criminologia, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano • email: guido.travaini@unimi.it

GUIDO TRAVAINI, Cattedra di Criminologia, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano
EMANUELE REGONDI, Cattedra di Criminologia, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano
SIMONE CAMISASCA, Cattedra di Criminologia, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano
PALMINA CARUSO, Cattedra di Criminologia, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano
ISABELLA MERZAGORA, Cattedra di Criminologia, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano

1. Introduzione

Nell'agosto del 2014 venne pubblicato in rete il video della decapitazione del reporter americano James Foley: questa brutale esecuzione costituì una delle prime azioni dimostrative di un gruppo terroristico che solo pochi mesi prima, per bocca del suo leader Abu Bakr Al Baghdadi, si era proclamato Stato Islamico di Iraq e Siria o più semplicemente ISIS. L'interpretazione radicale della religione islamica propagandata dal Califfato, incentrata su di una visione estremista e violenta della *jihad*, ha consentito all'ISIS in poco tempo di porsi idealmente a capo della galassia jihadista, rimasta senza guida dopo la morte di Osama Bin Laden (cfr. Warrick, 2016). L'ISIS si è dunque presentato come ideale prosecuzione storica di Al Qaeda, da un lato mutuandone alcuni attributi – come ad esempio il ricorso al terrore ed all'utilizzo incontrollato della violenza –, dall'altro estremizzandone altri – quali la dimensione mediatica dell'azione terroristica. Da considerare che proprio questo uso attento e “moderno” dei media e della rete web ha permesso ai loro proclami e rivendicazioni di arrivare quasi in tempo reale in tutto il mondo, facilitando quei meccanismi di attrazione e radicalizzazione che hanno portato, da un lato, molti combattenti provenienti da tutto il mondo a unirsi all'esercito ufficiale del califfato e, dall'altro, permesso a molti soggetti di diventare protagonisti di un “terrorismo individuale” con il rafforzamento di due figure già da tempo presenti nello scenario del radicalismo islamico, quelle del *foreign fighter* e del “lupo solitario”. L'uno, abbracciando l'ideale jihadista, decide di unirsi alle milizie del Califfo per combattere la *jihad* nei territori dove l'ISIS è impegnato militarmente nella sua battaglia contro i miscredenti (*i k fir*). L'altro, venuto in contatto con il credo jihadista attraverso i molteplici canali d'informazione, sceglie di colpire nel cuore dei paesi occidentali con azioni solitarie o comunque realizzate da piccoli gruppi destrutturati – in tal senso, i fatti di cronaca di *Charlie Hebdo*, di Bruxelles e di Nizza hanno recentemente offerto degli esempi paradigmatici. Da ciò la necessità che l'attenzione politica, sociale ed anche giuridica sia in parte trasferita dalla dimensione collettiva dell'organizzazione terroristica a quella individuale del singolo estremista, nel tentativo indagare e auspicabilmente comprendere le ragioni di questa scelta. Tale deciso mutamento di prospettiva è stato innanzitutto percepito e riscontrato a livello politico: un esempio su tutti è dato dalle risoluzioni adottate dall'ONU proprio per evidenziare la gravità del fenomeno della chiamata individualizzata alla *jihad* (cfr. Risoluzione ONU, 2014a, 2014b). Questa “deriva” individualista del radicalismo islamico ha anche segnato profondamente il panorama normativo e giurisprudenziale italiano che ormai da tempo si confronta con questa nuova dimensione del terrorismo, in particolare modo attraverso lo strumento offerto dall'art. 270 bis cp.¹

Partendo da queste considerazioni ci siamo chiesti se e quanto gli studi dedicati alla personalità degli estremisti islamici trovino riscontro nelle decisioni – di assoluzione o di condanna – emesse dalle Corti italiane. In altre parole se le acquisizioni della sociologia e criminologia che hanno definito i meccanismi e i parametri dei processi di radicalizzazione, vengano recepite in quelle sentenze in cui i giudici sono chiamati a motivare un reato complesso quale quello associativo per finalità di terrorismo.

Prima di entrare nel vivo di queste considerazioni giuridiche e criminologiche è necessario fornire un quadro riassuntivo del ricco materiale che la letteratura in tema di meccanismo di radicalizzazione, definibile in sintesi come “il processo attraverso cui le persone giungono ad adottare credenze che non solo giustificano la violenza ma obbligano ad esercitarla, e attraverso cui si passa dal pensiero all'azione” (Merzagora, Travaini & Caruso, 2016, pp. 177-186).

Così chiarita la nozione di radicalizzazione, il modello interpretativo in discussione cerca quindi di identificare quei fattori in grado di favorire ed influenzare questa scelta.

Vengono pertanto individuate tre diverse categorie di cause, nelle quali è possibile, come anticipato, collocare riassuntivamente tutte le componenti di vulnerabilità finora descritte:

- “*Background Factors*” che includono le battaglie personali per l'identità religiosa, la percezione di comportamenti discriminatori e l'espressione di una mancata integrazione;
- “*Trigger Factors*” che si riferiscono a fattori di innesco del processo di radicalizzazione quali l'incontro con leader carismatici o l'esperienza di eventi decisivi e, in un certo senso, drammatici;
- “*Opportunity Factors*” che identificano tutte le situazioni che favoriscono un'esposizione più costante e forte a idee e dinamiche estremiste, tra le quali vengono ad esempio citate le realtà di gruppo e le dimensioni collettive (Merzagora, Travaini & Caruso, 2016).

1 Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a 15 anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti ad uno stato estero, un istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono prezzo, il prodotto, il profitto e che ne costituiscono l'impiego.

2. La rilevanza condivisa degli indici personologici ed identitari dei terroristi islamici nella giurisprudenza italiana. La difformità degli esiti giurisprudenziali

Resta ora da indagare quale rapporto esista tra il referente criminologico sinora descritto e l'esperienza delle Corti italiane che si sono occupate in questi ultimi anni di terrorismo islamico (cfr. Kostoris & Orlandi, 2006).

Può senz'altro anticiparsi che l'indagine delle principali sentenze in tema di terrorismo internazionale ha permesso di riscontrare nelle vicende giudicate il significativo riproporsi di alcune delle dinamiche personali e relazionali che le ricerche criminologiche hanno approfondito e qualificato come fattori di vulnerabilità rispetto alla scelta estremistica alla base del terrorismo islamico. Sotto questo profilo, paradigmatica è una recentissima pronuncia della Corte d'Assise di Milano ([AssMI], 2016) in cui i costanti riferimenti al materiale probatorio raccolto durante le indagini – costituito principalmente da intercettazioni e pubblicazioni online – hanno permesso di ricostruire un vero e proprio percorso di radicalizzazione degli imputati che si snoda attraverso alcune emblematiche tappe:

- il giuramento di obbedienza al Califfo dello Stato Islamico (pp. 10-11) come adesione completa al progetto apocalittico dell'ISIS² e insieme riconoscimento di un'autorità superiore capace di rispondere ad un bisogno individuale di sottomissione totale e fedeltà assoluta;
- la partecipazione al gruppo – in questo caso l'ISIS – come risposta al bisogno di identità e di coinvolgimento, comune denominatore di molte scelte radicali (pp. 10-11-12);
- la nascita di una dialettica di contrapposizione tra la salvezza dell'*in-group* e la corruzione dell'*out-group*, quest'ultimo fulcro di caratterizzazioni e rappresentazioni negative e dispregiative che si estendono, nell'immaginario degli imputati, a tutto il sistema valoriale occidentale (pp. 18-39);
- lo sviluppo di un diffuso senso di emarginazione e dunque di ingiustizia, terreno fertile per intenti di rivalsa e financo di vendetta, secondo una dinamica già affrontata dalla letteratura criminologica che si è occupata della costruzione del *mind-set* del terrorista: percezione dell'ingiustizia – risentimento – individuazione della causa dell'ingiustizia – demonizzazione – vendetta (pp. 12-15; 20 ss.);
- la presenza di un marcato estremismo religioso e di una visione totalizzante della causa a cui si è votati, fattori che portano alla glorificazione della morte come passaggio necessario per ottenere prestigio e le ricompense promesse da Dio nella vita dopo la morte (pp. 12-19 ss.).

Se si allarga l'orizzonte giurisprudenziale, la dimostrazione della bontà delle indagini condotte sul tema è ancora

2 Circostanza evidenziata nella stessa sentenza della Corte d'Assise di Milano laddove si afferma che «Prestare tale giuramento significa condividere i principi religiosi che attengono alla più radicale ortodossia e mettersi a disposizione dell'I.S.».

più decisa: si osserva, difatti, in diverse pronunce di merito e di legittimità, una continuità tematica ed una rilevanza condivisa del referente criminologico.

In particolare, gli indicatori discussi dagli studi criminologici sono stati spesso impiegati dai Giudicanti per accertare la presenza di una reale ed effettiva condivisione dei propositi terroristici propugnati dal radicalismo islamico, quale punto di partenza per la verifica della sussistenza dell'ipotesi accusatoria.

A titolo esemplificativo, la Corte d'Assise di Monza, chiamata a pronunciarsi sul caso di due cittadini marocchini accusati di associazione terroristica, ha avuto modo di rimarcare come nella vicenda in esame fossero molteplici i segnali rilevatori di un consenso al terrorismo di matrice islamica ed agli strumenti da esso impiegati per affermare la propria ideologia (cfr. Corte Assise Monza [AssMB], 2010).

A sostegno della propria tesi, i Giudici di Monza hanno rilevato come gli imputati, animati da un marcato fanatismo religioso:

i) discutevano fra loro con terzi soggetti, manifestando un odio radicale ed irriducibile nei confronti dell'Occidente e della cristianità; ii) manifestavano la volontà che l'Occidente fosse distrutto e gli occidentali uccisi per "far spazio" all'espansione di un nuovo califfato islamico; iii) si dichiaravano pronti al martirio e progettavano, a livello meramente ideativo, la realizzazione di attentati contro obiettivi sensibili quali caserme, stazioni di polizia, centri commerciali, ecc.; iv) scaricavano dalla rete o detenevano in versione cartacea materiale propagandistico inneggiante al jihad ... e ricercavano in rete messaggi e suggerimenti provenienti dai "fratelli", ovunque ubicati nel mondo (Fasani, 2016, p. 240).

Questi elementi sono stati poi ripresi, con i medesimi risultati, dalla Suprema Corte di Cassazione in due interessanti pronunce del 2006 e del 2016 dedicate sempre alla questione delle associazioni con finalità di terrorismo (cfr. Cassazione [Cass.], 2006a, 2016).

Gli elementi che la Corte prende in considerazione sono, tra gli altri:

"la condivisione delle finalità terroristiche", ricavabile dalla circostanza che gli indagati, nel corso di conversazioni telefoniche, esaltavano e condividevano "la condotta dei musulmani dediti ad azioni suicide", menzionando espressamente astratti progetti terroristici e rappresentandoli come giustificabili in un'ottica di "guerra santa" ... la condivisione, sempre all'interno delle conversazioni telefoniche, dei progetti relativi a viaggi in Siria e Iraq (interpretati come indicativi della volontà di andare in quelle terre a combattere il jihad) ... la volontà, manifestata verbalmente, di compiere attentati anche suicidi ancora più gravi di quelli realizzati in Spagna e Gran Bretagna (Fasani, 2016, p. 251).

Anche nella più recente sentenza della Corte di Cassazione (2016) ritroviamo i medesimi fattori:

dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale traeva, dall'esame delle conversazioni intercettate, la conclusione del coinvolgimento degli imputati in un comune programma criminoso. Dal contenuto di tali conversazioni, dettagliatamente riportato, si evidenziavano in particolare i riferimenti ad un "gruppo"; la destinazione all'indottrinamento ... di luoghi nella disponibilità dell'imputato ... l'utilizzazione dei computers ... per la connessione con siti riconducibili all'area

jihadista e lo scaricamento dagli stessi di filmati su attentati e scene di guerra e documenti illustrativi della preparazione di armi ed esplosivi e delle modalità per raggiungere luoghi di combattimento e trasmettere messaggi criptati ... la manifestazione di odio verso la popolazione ebraica, l'ambiente di vita in Italia e l'attività ivi svolta dagli immigrati di fede islamica ... uso del termine "gruppo" per denotare le cellule delle organizzazioni terroristiche islamiche, sia l'esaltazione della morte, come inevitabile conclusione di una vita terrena da ripudiarsi per tale ragione, e del martirio in quanto funzionale alla causa jihadista (p. 4).

Questa breve rassegna giurisprudenziale³ delinea un quadro di piena coincidenza e concordanza su quelli che sono gli indici rivelatori di una possibile scelta estremista.

È osservabile come alcuni aspetti delle singole storie raccontate nelle aule giudiziarie di Milano, Monza e Roma siano assolutamente sovrapponibili: si pensi, ad esempio, alla frequente esaltazione della morte e del martirio unita ad una ben delineata volontà di compiere azioni suicide ovvero l'aspra condanna del mondo occidentale.

Tali considerazioni tuttavia non devono trarre in inganno, facendo ipotizzare un'analoga uniformità ed omogeneità nelle decisioni dei Giudici di merito e di legittimità: pur partendo dal medesimo referente criminologico, le soluzioni adottate differiscono in ragione di una diversa interpretazione del modello giuridico di riferimento.

È in questa intercapedine, nel passaggio dal dato fattuale a quello giuridico, che si può perciò cogliere il rilievo più o meno diretto che gli indicatori personologici ed identitari assumono nell'orientare la scelta giurisprudenziale.

2.1 La prospettiva garantista e normativa delle sentenze di assoluzione: il rilievo filtrato degli indici criminologici

Parte della giurisprudenza pare indirizzarsi verso un paradigma pienamente garantista: preso atto dell'imprescindibile dimensione associativa del fenomeno terroristico sanzionato dall'art. 270 bis cp, si arriva a pronunce assolutorie non riuscendo a ravvisare nell'azione di singoli individui quella componente partecipativo/organizzativa richiesta dal delitto a loro contestato; tale conclusione, secondo questo primo orientamento, provverebbe l'impossibilità di ricondurre le moderne realtà terroristiche entro la nozione di associazione prevista dall'art. 270 bis cp.

Più precisamente, i fattori criminologici di vulnerabilità riscontrati nel materiale probatorio vengono sussunti al di sotto delle categorie normative penali del delitto associativo e con esse confrontati, per arrivare a sostenere che, laddove la svolta integralista si arresti a semplici ed astratte ideazioni, seppur di fronte alla prova concreta di una scelta radicale, il precetto legislativo, per come strutturato, non possa consentire un'affermazione di responsabilità penale.

3 Ulteriori esempi di questa ricorrenza degli indici personologici ed identitari individuati dalla criminologia possono essere trovati in Cassazione penale, sez. I, 3 novembre 2016, n. 46178; Cassazione penale, sez. I, 11 dicembre 2015, n. 22126; Cassazione penale, sez. I, 6 ottobre 2015, n. 47489; Cassazione penale, sez. VI, 12 luglio 2012, n. 46308; Cassazione penale, sez. I, 15 giugno 2006, n. 30824.

In questa prospettiva, gli indici personologici ed identitari assumono evidentemente una valenza indiretta: sono, per così dire, filtrati attraverso il dato normativo ed i principi penali di materialità e offensività.

Un esempio di questo ragionamento può essere trovato nella già citata decisione della Corte d'Assise di Monza:

quella sotto processo non fosse altro che una comune modalità di estrinsecazione della formazione estremistica "a rete", totalmente destrutturata ... una "rete d'odio" verso l'Occidente, all'interno della quale soggetti isolati o radunati in piccoli gruppi, sostanzialmente autonomi ed ignoti l'uno all'altro, coltivavano il proprio jihad (Fasani, 2016, p. 241).

Una diversa argomentazione rappresenterebbe, infatti, "un'operazione di applicazione analogica della normativa in materia di reati associativi, non consentita nell'attuale assetto normativo" (AssMB, 2010) che porterebbe a ritenere responsabili ai sensi dell'art. 270 bis cp soggetti "legati da una "comunanza" di intenti, di propositi, di background culturale e religioso, ma privi di un requisito strutturale unitario e di una interconnessione funzionale reciproca" (Fasani, 2016, p. 243).

A fare eco a questa pronuncia vi è poi una sentenza, di poco successiva, della Corte d'Assise di Milano (2007) nella quale viene riproposto il medesimo iter argomentativo, contraddistinto da una lettura degli indicatori di vulnerabilità – anche in questo caso pienamente riscontrati – alla luce del compendio probatorio raccolto, giudicato poi insufficiente a provare propositi estremistici che andassero oltre la mera ideazione formale di attentati ed incapace pertanto di consentire l'accertamento dell'esistenza di qualsivoglia associazione terroristica così come normativamente prevista dall'art. 270 bis cp.

Questa impostazione garantista è infine presente anche in alcune pronunce della Suprema Corte, l'ultima delle quali, nel censurare una precedente sentenza di condanna pronunciata dai Giudici di merito, definisce paradigmaticamente l'attività di proselitismo e di indottrinamento – indicate dalle sentenze di merito quali prove della sussistenza di un'organizzazione terroristica –

una preconditione, quale base ideologica, per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici, ma che non integra gli estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito; al più realizzando presupposti di pericolosità dei soggetti interessati valutabili ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione (Cass., 2016, pp. 6-7).

In tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione appena esaminata introduce un ulteriore elemento di riflessione e, se vogliamo, di limite al rilievo assunto dalle caratteristiche sociologiche e psicologiche proprie della scelta integralista: nella prospettiva del diritto penale, il reato di cui all'art. 270 bis cp è sì un reato di pericolo presunto – e dunque una norma che va a colpire condotte prodromiche, quali quella associazionista, rispetto all'effettivo concretizzarsi del proposito terroristico – tuttavia questa anticipazione della soglia di punibilità non può spingersi, in ossequio ai già citati principi di materialità e offensività, a sanzionare una mera adesione ideologica individuale, ancorché dalle sfumature radicali, che di per sé riceve tutela dal nostro ordinamento come libera manifestazione del pensiero (cfr. Cass., 2006b).

Volendo riassumere, il corposo materiale giurisprudenziale esaminato consente di assegnare una sicura valenza agli indicatori personologici e identitari i quali però devono sempre essere posti in relazione con le caratteristiche normative strutturali del reato associativo che definiscono la misura e il limite dell'indagine a cui è chiamata la giurisprudenza: per questo indirizzo giurisprudenziale non può così esserci una corrispondenza immediata e diretta tra scelta integralista – identificabile attraverso i predetti fattori di vulnerabilità – e responsabilità penale senza che sia probatoriamente riscontrato quel *quid pluris* costituito dall'esistenza di una effettiva struttura organizzativa e associativa.

In tal senso, paradigmatica di questo primo approccio al dato criminologico è una sentenza della Corte d'Assise di Firenze:

In definitiva la Corte ritiene che gli imputati appartengano senza dubbio all'area ideologica-religiosa dell'integralismo islamico non solo in termini di tendenza e di orientamento bensì di esplicita adesione e disponibilità alla lotta armata, ma che le pulsioni jihadiste da loro rivelate siano espressione di posizioni assunte individualmente o in relazioni interpersonali che esulano da qualsivoglia fenomeno associativo rilevante ai fini del 270 bis c.p. (citata in Corbucci, 2011, pp. 276 ss.).

2.2 L'approccio colpevolista delle sentenze di condanna: la rilevanza diretta dei fattori di vulnerabilità

Le Corti italiane hanno però offerto anche un'altra lettura dei dati criminologici sul fenomeno del terrorismo individuale, un'interpretazione che assegna a questi indicatori un ruolo di immediato rilievo sul piano della fattispecie penale di cui all'art. 270 bis cp.

Sotto questo profilo, poste di fronte alla frammentazione del fattore umano nell'azione eversiva del moderno terrorismo islamico, alcune pronunce hanno scelto di valorizzare al massimo grado la componente ideologica e teleologia delle condotte incriminate.

In particolare, gli elementi indicativi di un'adesione ideologica all'estremismo islamico e di una disponibilità individuale a compiere la *jihad* vengono direttamente posti a fondamento delle decisioni di colpevolezza, in questo superando quella barriera costituita dalla necessità di dar prova della dimensione organizzativa del fenomeno delittuoso esaminato.

La struttura associativa, in una sorta di ossequio formale alle categorie dogmatiche dell'art. 270 bis cp, viene ricavata induttivamente dalla somma delle predisposizioni psicologiche e comportamentali degli imputati: insomma da tutti quegli elementi che l'analisi criminologica e psicologica ha avuto modo di evidenziare negli studi condotti sulla psicologia e l'identità dell'estremista islamico.

Per utilizzare le parole di una decisione della Suprema Corte che aderisce a questo indirizzo,

è sufficiente per configurare il delitto in esame che l'adesione ideologica si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle indicate finalità, pur senza la loro materiale esecuzione, che supererebbe il limite tipico del pericolo presunto (Cass., 2006a).

Ancora, accanto ai “*propositi criminali*”, questo orientamento giurisprudenziale attribuisce valore a quegli elementi socio-criminali che indicherebbero una generale disponibilità al martirio jihadista.

In tal senso, viene considerato associato “*chi, in ragione delle proprie convinzioni estremiste, si manifesta disponibile al jihad ed all'aiuto dei fratelli mujahidin a prescindere da qualsiasi specificazione spazio-temporale*” (Fasani, 2016, p. 270).

Esemplificativa di questa interpretazione è una decisione del Tribunale del Riesame di Firenze del 2004, nella quale viene appunto sviluppata una concezione della dimensione organizzativa come sinonimo di comunanza solidaristica di intenti:

l'aspetto organizzativo non può richiedersi, semplicemente perché non necessita, nel grado di complessità che viceversa è riscontrabile, nella vita di altri fenomeni associativi che costellano i c.d. 'sistemi criminali'; e certo è opera sterile il ricercare a forza gerarchie, figure di capi, in quanto la stessa ideologia e pratica della 'fratellanza mussulmana' impedisce a volte di trovarne (citata in Fasani, 2016, p.270).

A questa seconda categoria appartiene anche la sentenza della Corte d'Assise di Milano del maggio 2016.

I Giudici di Milano, pur consapevoli della insufficienza di un'adesione meramente psicologica ai propositi terroristici del Califfato, ritengo che, innanzi alla “*frammentazione estrema del fattore umano*” (AssMI, 2016, p. 5) all'interno della galassia jihadista attuale, la prova della partecipazione dei due imputati all'organizzazione terroristica dell'ISIS sia da ricercarsi, oltre che nel collegamento con un singolo “*nodo*” della rete terroristica – sostituendo in questo modo il concetto di network globale a quello di associazione –, nella scelta del partecipe di mettersi a disposizione di questa rete o, più semplicemente, di segnalare ad essa “*i propri progetti criminosi affinché questa li possa “rivindicare”*” (p. 7).

Fatta propria questa prospettiva, la Corte d'Assise di Milano (2016) ritiene così pienamente provato il reato contestato nel capo di imputazione, precisando che:

«le condotte poste in essere dagli imputati abbiano senz'altro integrato quegli atti preparatori che la giurisprudenza richiede per l'integrazione del reato di cui all'art. 270 bis c.p. Tali devono considerarsi le attività di anonimizzazione dei telefoni cellulari ... la diffusione di messaggi di supporto e di propaganda dell'organizzazione terroristica, e così pure la condivisione con Waqas dell'opera di proselitismo e la programmazione di attacchi. Lo stesso giuramento, che come si è già detto è il simbolo di adesione formale ed è stato prestato anche dai più pericolosi gruppi terroristici islamisti, rappresenta un tassello necessario per farsi riconoscere ... dagli altri mujhaeddin come un soldato pronto a servire il Califfato» (pp. 46-47).

In definitiva, secondo questo orientamento, le caratteristiche personologiche ed identitarie indicatrici di una scelta integralista assumono dunque un rilievo diretto ed immediato sul piano giuridico, contribuendo a superare le difficoltà poste dal lacunoso dato legislativo che diviene non più limite ma occasione per far fluire nelle categorie normative del reato associativo il materiale empirico degli studi criminologici.

3. L'associazione con finalità di terrorismo internazionale di cui all'art. 270 bis cp

Dopo aver affrontato la trattazione teorica delle principali componenti personologiche ed identitarie che la criminologia ha saputo individuare studiando la figura del terrorista islamico e dopo aver constatato come il referente criminologico studiato assuma rilievo nella prospettiva giurisprudenziale, abbiamo concluso rilevando come a fronte di un condiviso dato empirico le soluzioni prospettate dalla Corti italiane siano ondivaghe, oscillanti tra un paradigma assolutorio, pienamente aderente alla fattispecie penale tratteggiata dall'art. 270 bis cp, ed uno colpevolista che cerca di superare le problematiche definitorie della fattispecie dando rilievo diretto ed immediato agli indici di predisposizione individuale verso la scelta jihadista.

L'origine di questa incertezza è assai manifesta – grazie anche all'indubbio mutamento del fenomeno criminale che essa si propone di contrastare – e risiede nella problematica formulazione dell'art. 270 bis cp.

Quest'ultima disposizione è stata originariamente introdotta nel nostro Ordinamento con il D.L. n. 625 del 15 dicembre 1979, convertito nella L. n. 15 del 6 febbraio 1980 per far fronte alle sempre più preoccupanti e sanguinose manifestazioni del terrorismo politico interno.

La sua applicazione al terrorismo internazionale – in particolare a quello di matrice islamica – avviene solo nel 2001, all'indomani degli attentati dell'11 settembre, attraverso l'introduzione del terzo comma che appunto estende il magistero punitivo dello Stato italiano anche a quegli "atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale" (cfr. D'Auria, 2015).

Nel descrivere la struttura dell'associazione con finalità terroristica, la dottrina individua tradizionalmente due differenti elementi costitutivi: l'organizzazione e lo scopo (cfr. D'Auria, 2015; Fasani, 2016; Kostoris & Orlandi, 2006).

Invertendo il normale ordine di esame di una fattispecie penale, la definizione del profilo teleologico non desta particolari problematiche, soprattutto dopo l'introduzione nel 2005 dell'art. 270 sexies cp che così recita:

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Adempiendo agli obblighi sovranazionali (Cfr. Decisione Quadro UE, 2000), il Legislatore italiano introduce dunque una descrizione unitaria e comune di terrorismo, da intendersi come fenomeno che si compone di un elemento oggettivo, identificabile nelle "condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale ... nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"

e di uno soggetto, individuabile nella finalità di intimidazione, di costrizione o di destabilizzazione.

Se questi sono le linee guida sulle quali muoverci, nessun dubbio allora che lo Stato Islamico rientri nell'ambito di questa categoria.

Tale conclusione è vieppiù unanimemente accettata dalla giurisprudenza italiana: sul punto, basti richiamare la valutazione preliminare compiuta dalla Corte d'Assise di Milano nel 2016 (Cfr. AssMi, 2016) e, più in generale, le considerazioni svolte in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato, richiamandosi al diritto internazionale, come la questione relativa all'esistenza di uno Stato Islamico nel Medio Oriente non necessiti di essere decisa a livello giudiziario in quanto "la natura di associazione terroristica dell'IS – e non di Stato – è sancita da Autorità internazionali ... vincolanti nell'ordinamento" (Cass., 2015), precisando altresì come sicuramente lo svolgimento dell'attività di tale organizzazione terroristica in tutta Europa ed anche in Italia attraverso cellule attive consente di applicare a tale sodalizio criminale la legge penale italiana e in specie l'art. 270 bis cp⁴.

I maggiori problemi si concentrano invece sul requisito associativo-organizzativo, non solo sotto il profilo giuridico ma anche, come vedremo, in relazione alla nostra indagine.

Infatti, il Legislatore italiano, diversamente da quanto fatto per la nozione di terrorismo pocanzi descritta, non ha fornito alcuna definizione del concetto di organizzazione, sia nella sua dimensione statico-strutturale sia in quella dinamica di idoneità del consorzio criminale a realizzare i propri propositi delittuosi.

Tale lacuna costituisce senz'altro una vistosa menomazione per gli strumenti sanzionatori delle condotte criminali di natura associativa, rappresentando altresì un evidente freno all'applicazione di fattispecie penali quali ad esempio quella dell'art. 270 bis cp.

La problematica, come già ricordato, è per di più acuita dalle caratteristiche del moderno terrorismo integralista che, oggi più che mai, ricorre sempre più a paradigmi cellulari (cfr. Cardazzone, 2015) o, peggio ancora, ad azioni individuali.

Le categorie associative del diritto penale sono dunque chiamate, come esaustivamente evidenziato sempre dalla

4 Cfr. in aggiunta GUP Milano, 23 febbraio 2016, n. 598 dove si chiarisce che «L'Isis è dunque uno stato terroristico, che si propone l'eliminazione programmatica dei miscredenti, l'espansione territoriale, che impone la obbligatorietà della hijra e severe conseguenze per chi non la fa, la disponibilità alla esecuzione di qualsiasi azione richiesta dalla organizzazione; una organizzazione che mira ad intaccare fondamentali principi costituzionali (nei quali lo Stato italiano si riconosce) e che si esplicita in atti che intendono instaurare il "sistema di terrore" contro 15 15 chiunque (persone, Stati -intesi come "Stati comunità"-, organizzazioni internazionali). Uno stato terrorista operante a livello sovranazionale, dotato di un apparato organizzativo estremamente sofisticato, all'interno del quale, con una ripartizione dei ruoli operano uomini e donne, provenienti da ogni parte del globo, che svolgono molteplici compiti: dalla propaganda attuata essenzialmente attraverso la diffusione sul web, al reclutamento, all'indottrinamento, al combattimento, all'assistenza agli associati sia nei territori del califfato che nel territorio estero. Organizzazione che certamente consente di ricondurre l'IS sotto il paradigma dell'art. 270 bis c.p.p.».

Corte d'Assise di Milano (2016), a confrontarsi con una "chiamata individualizzata al jihad" (p.5) e con il fenomeno del "terrorismo individuale", che contraddistingue appunto l'I.S., che si è organizzato con una frammentazione estrema del fattore umano. I portavoce dell'I.S. hanno infatti più volte sottolineato che chiunque può perseguire lo scopo dell'organizzazione effettuando attentati autonomamente" (p. 5).

Nel silenzio del legislatore, come illustrato nel precedente paragrafo, questa sfida è stata raccolta dalla giurisprudenza attraverso l'adozione di un approccio casistico (Fasani, 2016) alle strutture del reato associativo, scelta che ha tuttavia generato una preoccupante oscillazione decisionale che rende chiaro e indiscutibile che "le categorie dogmatiche del reato associativo sono tendenzialmente incompatibili con le attuali strutture cellulari, presenti in Occidente, del terrorismo transnazionale di matrice islamica" (Fasani, 2016, p. 238).

Conclusioni

Quale allora il giusto spazio da riconoscere, in ambito normativo e giurisprudenziale, agli studi personologici e identitari sul terrorismo estremista? I giudici, come è corretto che sia, mantengono quale propria bussola i principi cardine del sistema penale ossia quello di materialità e di offensività. Per tale motivo, di fronte ad una formulazione normativa complessa quale quella dell'art. 270 bis cp, i soli indici psicologici di una scelta estremista non possono ritenersi sufficienti per fondare una sentenza di condanna se non accompagnati dalla prova della commissione di atti diretti in modo univoco alla realizzazione di azioni terroristiche o dell'esistenza di un effettivo collegamento con un'organizzazione terroristica internazionale. Crediamo che, diversamente, si realizzerebbe un'operazione distorsiva dei parametri normativi che andrebbe a forzare indebitamente il dato legislativo.

Il rischio sarebbe infatti quello di ampliare eccessivamente i confini di applicabilità della fattispecie di cui all'art. 270 bis cp, determinando un'ulteriore e assai controversa anticipazione della soglia di tutela penale rispetto a condotte che, in alcuni casi, costituiscono mere adesioni ideologiche o che comunque si pongono cronologicamente come an-

tecedenti assai lontani rispetto alla realizzazione di un qualsivoglia proposito eversivo.

Crediamo, infine, in coerenza con gli obiettivi di prevenzione che hanno animato gli studi criminologici sulla psicologia individuale dei terroristi, che i fattori personologici e identitari enucleabili dalle vicende di terrorismo di cui si sono occupate Corti italiane potrebbero divenire un valido supporto per interventi di contrasto sul terreno delle misure di prevenzione personali (cfr. Kostoris & Viganò, 2015), ben potendo costituire, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte (Cass., 2016), degli indici di pericolosità soggettiva valutabili ai fini dell'applicazione di tali strumenti.

Riferimenti bibliografici

- Cardazzone A. (2015). Understanding Islamic State through Complex Systems Analysis. *Sicurezza, Terrorismo e Società (Security, Terrorism and Society)*, 1.
- Corbucci C. (2011). *Il terrorismo islamico. Falsità e mistificazione*. Roma: Agorà.
- Cassazione penale (2006a), sez. II, 25 maggio 2006, n. 24994
- Cassazione penale (2006b), sez. I, 15 giugno 2006, n. 30824.
- Cassazione penale, sez. I, 6 ottobre 2015, n. 47489
- Cassazione penale, sez. V, 14 luglio 2016, n. 48001
- Corte Assise Milano, 24 maggio 200. *Foro it.*, 2, 2008, c. 504 ss
- Corte Assise Milano, Sez. I, 25 maggio 2016, n. 3
- Corte Assise Monza, 6 luglio 2010, n. 1, inedita
- D'Auria S. (2015). Il terrorismo islamista: dalle origini allo Stato Islamico. Strategie e normative di contrasto. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2.
- Decisione Quadro UE 2002/475/GAI.
- Fasani F. (2016). *Terrorismo islamico e diritto penale*. Padova: Cedam
- Kostoris R.E., Viganò F. (a cura di) (2015). *Il nuovo 'pacchetto' anti-terrorismo*. Torino: Giappichelli.
- Kostoris R.E., Orlandi R. (a cura di) (2006). *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*. Torino: Giappichelli.
- Risoluzione ONU (2014a) n. 2170/2014
- Risoluzione ONU (2014b) n. 2178/2014
- Merzagora I., Travaini G., Caruso P. (2016). Nuovi combattenti: caratteristiche personologiche e identitarie dei terroristi islamici. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3.
- Warrick J. (2016). *Bandiere nere. La nascita dell'ISIS*. Milano: La nave di Teseo.